

# REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale dell'Assistenza Pubblica

Vista la deliberazione n. 41 in data 20 Maggio 1952 del Commissario Prefettizio dell'Opera Pia « R. Ospizio di Carità e Ricovero di Mendicità » con sede in Casale Monferrato (Prov. di Alessandria), intesa ad ottenere il cambio di denominazione della istituzione e la riforma del vigente statuto organico approvato con R. D. 9 Marzo 1905, modificato con decreto luogotenenziale 24 Giugno 1917; Visti gli atti, tra i quali i pareri espressi dall'Ente Comunale di Assistenza, del Comune e dal Comitato Provinciale Assistenza e Beneficenza Pubblica;

Ritenuti giustificati i motivi d'ordine sociale che hanno suggerito il cambio di denominazione dell'Ente di che trattasi e considerato che le riforme al vigente statuto sono state determinate dalla necessità di uniformare le norme dello statuto medesimo alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e risultano, inoltre, opportuno per un migliore ordinamento dell'Ente;

Veduta la legge 17 Luglio 1890 n. 6972 con le successive modificazioni e integrazioni;

Sulla proposta del Ministero dell'Interno;

DECRETA:

ART. 1. — Il « R. Ospizio di Carità e Ricovero di Mendicità » di Casale Monferrato viene denominato come segue :  
« Casa di Riposo e di Ricovero » - Casale Monferrato.

ART. 2. — E' approvato lo statuto organico dell'Opera Pia predetta, in data 20 Maggio 1952, composto di 41 articoli. Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministero dell'Interno.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 Aprile 1953.

F7to EINAUDI

C/tO SCELBA

P.C.C.: IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

F/to illeggibile

P.C.C. : IL SEGRETARIO

F/to PERRETTA

N. B. - Il menzionato provvedimento è stato registrato alla Corte dei Conti il 21 Maggio 1953, reg. n. 16, foglio n. 287.

## STATUTO ORGANICO

DELLA

CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO - CASALE MONF.

(Già R. Ospizio di Carità e Ricovero di Mendicità)

### CAPITOLO PRIMO

Dell'origine e dello scopo dell'Istituto

**ARTICOLO 1.** — L'Ospizio di Carità in Casale Monf.to ebbe vita dal Regio viglietto 22 Marzo 1740 di Carlo Emanuele III, col quale questi dichiarò doversi applicare all'Ospizio stesso, allora erigendo giusta il prescritto del R. Editto 19 Aprile 1717, la eredità lasciata dal sacerdote Andrea Nigris con testamento 29 Aprile 1730. Nel suddetto Ospizio di carità venne trasferito, con decreto vescovile 30-3-1833, il beneficio parrocchiale eretto sotto il titolo di S. Giorgio, già esistente nella Cittadella di Casale. Tale ospizio prosperò in seguito per la munificenza dei Sovrani di Casa Savoia e per il largo concorso di eredità e di legati fatti da ogni classe di cittadini. // Ricovero di Mendicità ebbe vita dal legato 16-11-1846 del canonico Villavecchia Onorato e della eredità 25-3-1848 del benemerito cittadino Giovanni Notari e fu eretto in Corpo Morale con R. D. 23 Aprile 1851.

Con R. Decreto 19 Marzo 1896 il Ricovero di Mendicità e l'Ospizio di Carità vennero fusi in un solo Ente Morale con un unico patrimonio ed un'unica gestione. Con atto deliberativo 20-10-1930 n. 638 l'Istituto è stato anche denominato « Casa di Riposo per Vecchi e gli Inabili ». Infine — in base alla prevista possibilità di dare sviluppo ad una più ampia forma assistenziale — venne disposta (con la deliberazione di approvazione del presente Statuto) la denominazione di « CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO - CASALE MONFERRATO »

**ARTICOLO 2.** — E' scopo essenziale del Pio Istituto di soccorrere la classe indigente del Comune di Casale, coll' ospitare poveri, persone inabili al lavoro e fanciulli malvegliati, bisognosi o difettosi, educando questi ultimi, con istruzione religiosa, morale, intellettuale, a vita onesta e laboriosa; ed in ogni caso abilitando i validi a procacciarsi la sussistenza con forme varie di operosità da svolgersi nell'ambito e anche fuori dall'Istituto e da valutarsi ai lini del loro trattamento. Nei limiti dei posti disponibili potranno essere accolti nell'Istituto, mediante pagamento di rette, all'uopo fissate, anche poveri ed inabili di altri Comuni, nonché persone anziane sole e prive di assistenza familiare, con opportune, forme di pensione a stabilirsi o con eventuale contratto vitalizio. A tal uopo possono essere aggregati all'Ospizio reparti di pensionanti adattati alle varie classi o condizioni sociali. Comunque l'ammissione nella Pia Casa è sottoposta ai requisiti ed alle condizioni fissate dal presente statuto e dal regolamento interno dell'Ente.

## **CAPITOLO SECONDO**

### **Dei mezzi con cui si mantiene**

**ARTICOLO 3.** — L'Istituto si mantiene coi redditi patrimoniali di cui è provvisto; col provento delle quote sociali sotto qualunque forma; con oblazioni e lasciti; cogli assegni della Provincia, dei Comuni e di altri Corpi Morali per pensioni di poveri e deficienti che essi faranno ricoverare, nonché infine col provento delle pensioni, anche vitalizie, per ricoveri a pagamento secondo le categorie previste dal regolamento.

**ARTICOLO 4.** — Tutte le persone che — avendo raggiunta la maggiore età legale — effettuano il versamento, a favore dell'Istituto, di una quota all'uopo prestabilita, acquistano la qualità di Soci sostenitori, distinti in ordinar! e perpetui. Le modalità di accettazione, l'entità della quota sociale e l'epoca del pagamento, vengono stabilite dall'Amministrazione dell'Ente coll' approvazione della superiore Autorità Tutoria. L'elenco dei Soci deve essere tenuto sempre aggiornato sotto la responsabilità del Segretario.

## **CAPITOLO TERZO**

### **Dell'Amministrazione**

**ARTICOLO 5.** — L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di cinque membri. Due di essi vengono eletti dai Soci, due dall'Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalle regolamentazioni comunali, ed uno dall'Azienda Sanitaria Locale competente per il territorio del Comune di Casale Monferrato.

Gli amministratori durano in carica quattro anni a partire dal 1° Gennaio successivo all'anno della loro nomina e sono rieleggibili. Entro i due mesi precedenti la scadenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dovrà disporre perché avvenga a tempo la rinnovazione del Consiglio. Se nel quadriennio si rendesse vacante il posto di qualche amministratore si provvederà alla surroga mediante richiesta all'Ente che lo ha nominato; od altrimenti chiamando a coprire la carica il socio che ha ottenuto il maggiore numero di voti dopo l'ultimo eletto, se di nomina dell'assemblea. Il surrogante resterà in carica sino allo scadere del Consiglio di amministrazione di cui venne chiamato a far parte. (Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 50-6242)

**ARTICOLO 6.** — Il Presidente viene eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti nella sua prima riunione.

**ARTICOLO 7.** — Il Consiglio di amministrazione si convoca ordinariamente una volta al mese ed in via straordinaria ogni qual volta lo richieda un caso urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due consiglieri, sia per disposizione dell'autorità governativa. Nell'adunanza di gennaio di ogni anno, il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti, a maggioranza relativa, un Vice-presidente, il quale ha tutte le attribuzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo. Tanto nell'invito, che nella domanda, deve enunciarsi l'oggetto di detta convocazione.

**ARTICOLO 8.** — Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute per tre adunanze consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e l'Autorità di Vigilanza e controllo la può promuovere. (Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 50-6242)

**ARTICOLO 9.** — Il presidente rappresenta l'Istituto in giudizio e fuori; fa eseguire le deliberazioni del Consiglio di amministrazione ed ha la sorveglianza generale sull'andamento dell'Istituto; in caso d'urgenza prende quei provvedimenti provvisori che del caso, riferendone poi al Consiglio nella prima adunanza per le sue deliberazioni definitive.

**ARTICOLO 10.** — I verbali delle deliberazioni adottate debbono essere sottoscritti da tutti i Membri presenti, ed autenticati dal Segretario. Ogni dichiarazione, provvedimento, contratto ed in genere ogni atto che emani dall'Istituto, oltre la firma di chi abbia la rappresentanza dell'Ente, deve avere anche la firma del Segretario o di chi ne faccia le veci, e questi partecipa cogli amministratori alla responsabilità degli atti medesimi, quando non abbia fatto per iscritto le relative riserve.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **Del Consiglio di Amministrazione**

**ARTICOLO 11.** — Il Consiglio ha l'amministrazione generale del patrimonio dell'Istituto; spetta ad esso l'attuazione di tutti

i provvedimenti che valgono ad assicurarne lo scopo. Il Consiglio delibera ed autorizza .remissione di tutti i mandati di pagamento, i quali non costituiscono titolo legale di scarico pel Tesoriere se non sono muniti delle firme del Presidente, e di quello tra i membri del Consiglio che sovrintende al servizio cui si riferisce il mandato o in difetto del membro anziano, e del Segretario. Il servizio di esazione e di cassa è fatto dall'Esattore comunale.

**ARTICOLO 12.** — Il Consiglio, nella prima adunanza di cadun anno, può distribuire un servizio annuale di sorveglianza sull'andamento dell'Istituto fra gli Amministratori (escluso il Presidente), in relazione alle speciali loro competenze, delegandone uno per ogni determinato ramo di gestione o raggruppamento degli stessi.

**ARTICOLO 13.** — I Consiglieri — quando sono come sopra designati — sorvegliano il buon andamento di quanto concerne il rispettivo gruppo di servizio, compiendo le speciali attribuzioni loro affidate e riferendo al Presidente, per la dovuta comunicazione al Consiglio, sull'andamento medesimo e sulle eventuali proposte di provvedimenti atti a migliorare la funzionalità dell'Istituto.

## **CAPITOLO QUINTO**

### **Degli Impiegati ed inservienti**

**ARTICOLO 14.** — Per soddisfare a tutte le esigenze dell'Amministrazione e del servizio, sono addetti all'Istituto impiegati ed inservienti. Il servizio religioso è disimpegnato da un Rettore Spirituale.

**ARTICOLO 15.** — La qualità, il numero, le attribuzioni, i diritti e doveri degli impiegati ed inservienti sono stabiliti dallo speciale regolamento, in armonia colle norme della Legge vigente sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza.

**ARTICOLO 16.** — La nomina degli impiegati è di competenza del Consiglio, per gli inservienti provvede il Presidente. Quando i dipendenti suddetti vengono meno ai propri doveri, sono puniti coi provvedimenti di cui al regolamento, salva eventuale azione penale. In mancanza o in difetto di disposizioni regolamentari al riguardo, sono applicate le norme stabilite dalla Legge Prov.le e Comunale in vigore per gli impiegati e inservienti comunali. La nomina del Rettore Spirituale viene fatta dalla competente Autorità Ecclesiastica, sopra una terna proposta dal Consiglio di Amministrazione.

## **CAPITOLO SESTO**

### **Dei ricoverandi**

**ARTICOLO 17.** — Il numero dei ricoverandi da mantenersi coi redditi propri dell'Istituto è determinato annualmente dal ; Consiglio, tenuto conto delle possibilità di bilancio e della capacità dei locali, a seconda delle esigenze della carità,

**ARTICOLO 18.** — L'ammissione dei ricoverati spetta al Consiglio. In caso d'urgenza provvede il Presidente : di tale provvedimento darà conto al Consiglio nella prima sua adunanza successiva.

**ARTICOLO 19.** — Per la ammissione di ricoverandi, quando devono essere mantenuti a carico del Pio Ente, si richiede:

- a) che abbiano il domicilio di soccorso, a sensi di legge, nel Comune di Casale;
- b) che sia constatata la loro miserabilità ed impotenza ad un lavoro bastevole alla loro esistenza;
- c) che non abbiano parenti i quali per legge siano tenuti ed abbiano i mezzi per provvedere al loro mantenimento;
- d) che non siano affetti da demenza pericolosa, ne da malattie infettive o contagiose, sentito in ogni caso il parere del Sanitario dell'Istituto.

**ARTICOLO 20.** — Per l'ammissione di poveri da ricoverare a spese della Provincia, di Comuni o di altri Corpi Morali ed in genere per tutti gli ospitati a pagamento, si richiede soltanto la condizione di cui alla lettera e) del precedente articolo.

**ARTICOLO 21.** — Tranne il caso dell'applicazione della pena della espulsione, l'ospitalità dell'Istituto cessa:

- 1) per gli adulti colla volontaria uscita;
- 2) per i giovani al compimento del 18° anno, se maschi e del 21° se femmine, qualora siano in grado di sopperire alle proprie necessità di vita; ed eventualmente anche prima, ove venga meno la condizione di cui alla lettera e) del precedente articolo 19.

3)

## **CAPITOLO SETTIMO**

**Trattamento e doveri degli ospitati a ricovero od a pensione**

**ARTICOLO 22.** — L'Istituto provvede di regola alle necessità essenziali dei suoi ospitati, e alla loro cura se cadono infermi; per coloro che usufruiscono di vitalizio, secondo la convenzione e per gli ospitati a pensione, secondo le norme del regolamento. Fa inoltre educare ed istruire i fanciulli, avviandoli possibilmente ad un'arte o mestiere.

**ARTICOLO 23.** — I ricoverati in tutto o in parte a carico dell'Ente, come pure della Provincia, di Comuni o di altri Corpi Morali, se validi, sono obbligati al lavoro per l'Istituto a seconda della loro attitudine ed in conformità alle disposizioni del regolamento.

**ARTICOLO 24.** — Il profitto derivante dal lavoro esterno dei ricoverati spetta all'Amministrazione fino alla copertura della retta di ospitalità o delle maggiori spese, nei limiti stabiliti dal regolamento. L'eventuale eccedenza di tale profitto è devoluta al lavorante; e, qualora si tratti di minorenni, ne verrà tenuto conto in apposito registro e ne sarà fatto il deposito in libretti di risparmio presso Istituti di Credito di Diritto pubblico, per essere messo a disposizione del ricoverato al raggiungimento della maggiore età, oppure quando lasci definitivamente l'Ospizio. Il Presidente può concedere al ricoverato giovane, in tutto o in parte, il profitto del lavoro di sua spettanza, per sopperire a sue riconosciute necessità, ed il Consiglio di amministrazione, in casi particolari e meritevoli, può derogare alle predette disposizioni.

**ARTICOLO 25.** — I ricoverati si devono rispetto reciproco e parimenti devono rispetto ed obbedienza a tutti i dirigenti e funzionari della Pia Casa, uniformando costantemente la loro condotta alle norme dettate dal regolamento e dalle istruzioni supplementari.

**ARTICOLO 26.** — Pel fatto dell'ammissione del ricoverato nel Pio Istituto, si intende che la proprietà d'ogni effetto ch'egli reca con sé, non escluso il denaro, sia devoluta all'Opera Pia nel caso di suo decesso. In caso di diversa disposizione testamentaria del ricoverato o di richiesta di successori legittimi, gli eredi, per riavere quanto spettante al ricoverato al momento della sua morte, dovranno rifondere all'Istituto eventuali debiti e spese straordinarie e funerarie.

**ARTICOLO 27.** — La morte dei ricoverati viene notificata al Sindaco di Casale Monf.to ed a quello del Comune di nascita del ricoverato defunto con invito a darne partecipazione ai più prossimi parenti del defunto stesso. La notificazione dovrà pure essere fatta alla Provincia, al Comune od altro Corpo Morale, alle cui spese il defunto fosse stato ricoverato.

**ARTICOLO 28.** — Nel regolamento sono determinati sia i premi come le pene con cui viene ricompensata l'attività e la buona condotta del ricoverato e punita la trasgressione alle norme disciplinari vigenti.

## **CAPITOLO OTTAVO**

**Delle adunanze generali dei Soci Sostenitori**

**ARTICOLO 29.** — I Soci sono convocati, in adunanza generale, ordinariamente nella prima quindicina del mese di dicembre; ed in via straordinaria ogni qual volta l'Amministrazione lo creda opportuno, in giorno da stabilirsi dalla stessa. Di ciò deve darsi comunicazione ai Soci, con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale da avvenire almeno otto giorni prima e con altri eventuali mezzi idonei allo scopo. I Soci possono farsi rappresentare da un altro Socio, con semplice lettera di delegazione; nessuno però può accettare e far valere più di un mandato.

**ARTICOLO 30.** — Le adunanze suddette sono presiedute dal Presidente del Consiglio, o da chi ne fa le veci.

**ARTICOLO 31.** — Tutti gli Amministratori hanno diritto di intervenire alle adunanze dei Soci, ed a essi viene spedito l'avviso di convocazione; non hanno però diritto di voto, a meno che non rivestano essi pure la qualità di Soci.

**ARTICOLO 32.** — Nell'adunanza generale ordinaria di cadun anno si fa la relazione sui conti finanziari e consuntivo dell'esercizio precedente e, occorrendo, si effettuano le elezioni dei Rappresentanti dei Soci nell'Amministrazione con le modalità stabilite nel regolamento.

**ARTICOLO 33.** — I Soci, negli otto giorni precedenti l'assemblea, possono avere visione dei bilanci, dei conti e delle deliberazioni del Consiglio presso la Segreteria dell'Istituto, nelle ore d'ufficio.

**ARTICOLO 34.** — Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie, in prima convocazione, sono valide quando sia presente, o rappresentata, la maggioranza dei Soci iscritti nell'elenco di cui al precedente Art. 4. In seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno dopo un'ora della prima convocazione, le assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

**ARTICOLO 35.** — Il diritto di voto può essere esercitato solo dai Soci aventi un'anzianità, senza interruzione, di due anni.

**ARTICOLO 36.** — Gli atti dell'Assemblea sono redatti seduta stante; e successivamente compilati nel termine di giorni otto, dal segretario dell'Istituto, che li custodisce nell'archivio. I medesimi sono firmati dall'Ufficio di Presidenza e comunicati al Consiglio di amministrazione nella prima adunanza ordinaria successiva a quella dei Soci.

## CAPITOLO NONO

### Disposizioni varie

**ARTICOLO 37.** — Ad onorare, ed al caso eternare, la memoria dei benefattori, provvede il Consiglio di amministrazione nel modo che crede più opportuno, a seconda dell'entità della elargizione.

**ARTICOLO 38.** — Il Consiglio di amministrazione fissa un giorno del mese di Novembre di ogni anno per commemorare i Benefattori defunti, mediante funzione religiosa e coll' intervento dei ricoverati.

**ARTICOLO 39.** — Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni della legge vigente e dei regolamenti relativi.

**ARTICOLO 40.** — A complemento delle disposizioni del presente Statuto, viene disposta la redazione di un apposito regolamento interno della Pia Casa.

**ARTICOLO 41.** — (Transitorio) — In via transitoria e sino allo scadere dei due anni dall'approvazione del presente Statuto si fa deroga per quanto è disposto all'Ari. 35 relativamente alla limitazione del diritto di voto.

Casale Monferrato, 20 Maggio 1952.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dr. Ing. Prof. ALFREDO ECCETTUATO

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELL'ASSISTENZA PUBBLICA

Visto: in esecuzione del decreto di approvazione in data 9 Aprile 1953.

IL MINISTRO

F.to SCELBA

P.C.C.: IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

P'.to Illeggibile

## APPENDICE

Documentazione a corredo dello Statuto Organico

1) Deliberazione del Commissario Prefettizio n. 41 in data 20 Maggio 1952.

2) Relazione del Commissario Prefettizio in data 20 Maggio 1952 allegata alla delibera di cui sopra.

# Casa di Riposo per vecchi ed inabili Ospizio di carità e Ricovero di Mendicità Casale Monferrato

N. 1017 D'orci. Gen. - N 5 Annuale - 20 Maggio 1952

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 41

L'anno 1952 il giorno 20 del mese di Maggio in Casale Monferrato e nella Sede del Pio Istituto, il Commissario Prefettizio dell'Ente Ing. ALFREDO ECCETTUATO, con l'assistenza del segretario Geom. Giuseppe Rota, ha emesso le seguenti deliberazioni :

1. - MODIFICA DELLO STATUTO ORGANICO 10-2-1905 DEL PIO ISTITUTO

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

In ordine al Decreto Prefettizio N. 222 Div. 2/2 deir8-I-1952, con cui gli venne conferita la facoltà di modificare il vigente Statuto organico del R. Ospizio di Carità e Ricovero di Mendicità (Ente Morale Unico per R. Decreto 19-3-1896 – redatto il 10-2-1905 ed approvato con R. D. 9-3-1905), ed alle istruzioni contenute nella nota di accompagnamento, di pari numero e data, inerenti alla procedura da seguire per portare a compimento la relativa pratica;

Visto lo Statuto organico della Pia Casa ora vigente, nonché il suo regolamento interno attuale;

Ritenuto che le mutate condizioni di cose e le innovazioni avvenute nell'Istituto dall'anno 1905 ad oggi consigliano di

## Relazione sulla riforma dello Statuto della Casa di Riposo di Casale Monferrato

In occasione della sua nomina a Commissario Prefettizio della Casa di Riposo per Vecchi e Inabili di Casale Monf. (avvenuta con provvedimento prefettizio n. 8478 Div. 2/2 in data 12 aprile 1948) al sottoscritto veniva segnalata la necessità di procedere ad una revisione dello Statuto organico del Pio Ente. allo scopo di apportare variazioni ad alcuni suoi articoli. Epperò, già sin dall'inizio di tale sua attività amministrativa e col concretarsi di una quotidiana esperienza sull'andamento dell'Istituto, all'esponente appariva chiaro che, oltre agli articoli specificatamente indicati, si rendeva opportuno un aggiornamento di tutta la statuizione relativa al medesimo, sostanzialmente risalente all'ormai lontano 1905. Occorreva cioè adeguare le norme fondamentali riguardanti ogni atto della Pia Casa a mutate condizioni e possibilità, consentendo — in ogni caso — che una parallela e più facilmente adattabile particolare regolamentazione ne potesse poi accompagnare e completare, con dettaglio pratico, le modalità di applicazione e ne desse, all'occorrenza, una più chiara e specifica interpretazione.

Per l'attuazione di tale incumbente il sottoscritto riteneva pertanto opportuno amancarsi una competente Commissione di esperti, la quale — nominata con delibera n. 968 del 26-4-1948 — aveva il compito di coadiuvare il Commissario Prefettizio nello studio delle variazioni da proporre per lo Statuto dell'Ente. Essa, sotto la presidenza del sottoscritto venne costituita dai signori :

DARDANO Cav. Uff. Avv. Vittorio, già Sindaco della Città di Casale Monf. e legale del Comune;

LIPRANDI Cav. Geom. Giuseppe, già Commissario straordinario della Casa di Riposo;

ODDONE Can. Mons. Lorenzo, Vicario della Curia Vescovile di Casale e amministratore in altri enti benefici locali; nonché dai membri d'ufficio aggiunti:

Geom. Giuseppe ROTA; Sac. Don Oreste MINA/ZI; Dott. Giacomo OLDANO; rispettivamente segretario, rettore spirituale e sanitario dell'Ospizio.

Tale commissione — operando colla più scrupolosa obbiettività, in funzione tecnica e non rappresentativa — ha dato svolgimento ai suoi lavori in una serie di adunanze con operazioni di consultazione, elaborazione e rielaborazione, ecc. ed i criteri che essa ha ritenuto di adottare nell'espletamento del suo mandato — come già accennato — sono stati unicamente quelli di adattare le nuove norme statutarie alle necessità delle odierne circostanze, attenendosi peraltro il più possibile allo spirito ed alle disposizioni dell'attuale riformando Statuto dell'Ente (espressamente conservandone appunto l'ordinamento generale e la successione degli articoli), nonché alle sue tavole di fondazione.

Il lavoro di revisione predetto venne condotto regolarmente al termine, ma per deliberare sulle modifiche proposte venne riconosciuta la necessità di dotare il Commissario Prefettizio di un mandato speciale, che gli venne conferito con il decreto prefettizio n. 222 Div. 2/2 in data 8-1-1952, il quale gli attribuiva la facoltà di modificare lo Statuto organico del Pio Ente, con tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione.

La bozza già preordinata per il nuovo Statuto, con modifiche suggerite ed approvate in sede di trattazione da considerarsi pertanto preliminare, è ritornata alla Commissione come sopra indicata. Questa l' ha confermata definitivamente secondo il testo che, colla presente relazione, viene presentato e di cui si dà qualche sommaria illustrazione e precisazione.

\* \* \*

Come già nelle passate edizioni, pure quella che viene ora proposta a nuovo conserva ed amplifica — nel suo Articolo 1 — la premessa di brevi cenni circa i precedenti storici del Pio Istituto, donde emerge la sua originaria impostazione ed il suo successivo evolversi.

Risulta subito evidente la basilare sua essenza assistenziale, morale e religiosa.

Di ciò occorre ovviamente tener conto in tutta la regolamentazione che vi concerne e nelle ulteriori disposizioni orientative, pur con quelle generalizzazioni derivanti dall'estendersi degli scopi benefici iniziali per i quali l'Istituzione era sorta.

Invero, oltre a praticare il ricovero di poveri, inabili e deficienti, è già — e più lo potrà diventare in futuro — in grado di dare ausilio a chi, essendo in stato di vecchiaia e pur senza versare in effettiva miseria, ha tuttavia scarsità di normali mezzi di vita o comunque manca del necessario sostegno famigliare. E' già pertanto in atto una maggiore applicazione di quel complesso di azioni benefiche — ormai innatrate nell'attività dell'Ente — riguardanti la possibilità messa a disposizione di chiunque, in rapporto alle relative condizioni, di usufruire di un asilo assistenziale o pensionato civile.

Si è perciò anche stabilito di sintetizzare queste più complete realizzazioni dando all'Istituto la nuova denominazione di « CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO - Casale Monferrato », pur non tralasciando, al caso, di far cenno — in sottordine e senza che ne costituisca un regolare titolo — alla precedente antica denominazione, che ne riflette le originarie fondamentali finalità.

E queste risultano sempre sufficientemente chiare ed evidenti nel successivo Articolo 2 che non richiede — sembra — chiarimenti od aggiunte.

Per questo — come del resto per altri articoli che seguono — occorrerà sempre tuttavia l'integrativo di un'opportuna e chiara regolamentazione specifica (come prevede l'Ari. 40), che si renda aderente alle particolari necessità e ne segua gli sviluppi ulteriori con quell'elasticità che meglio si adatti all'adempimento delle funzioni devolute all'Istituzione.

Per molti successivi articoli, ad eccezione di una eventuale diversa dizione, non vi sono sostanziali modifiche, cosicché si farà in appresso soltanto cenno delle più apprezzabili variazioni introdotte, specie se queste concernano circostanze o concetti nuovi. Si tralasciò era quindi senz'altro di prendere in speciale considerazione quegli articoli in cui non vi sia alcun dubbio interpretativo o quanto meno spetti al regolamento interno di fornire i necessari previsti complementi.

Così nulla di particolare va detto per VArt. 3, salvo quanto a riferimento al già accennato ampliamento di doveri assistenziali, specie coll'ammissione di persone, bisognose di cure, a pensione sotto forma varia a stabilirsi; nonché l'indicazione di « quote sociali » in armonia alle variazioni previste nel successivo Art. h.

E' questo indubbiamente l'articolo che più aveva ormai perduta ogni efficacia. E' di fatti palesamento inamissibile che, col versamento dell'irrisoria « offerta » citata dall'attuale Statuto, con nessun'altra prerogativa e senza alcun intervento o pronuncia da parte della Dirigenza dell'Ente, una persona — di cui non si stabiliscono neppure i requisiti di una capacità giuridica — possa acquistare la qualità di Socio, sia pure normalmente temporaneo e con valore essenzialmente morale, cioè senza alcun diritto sul patrimonio dell'Ente, ma tuttavia colla possibilità di ingerirsi nella sua amministrazione. E ciò viene appunto regolato a nuovo nell'articolo in considerazione delle proposte variazioni.

Si è nel contempo stabilito di abbandonare la caratteristica di « Socio azionista » (che, in genere, presume la possibilità di

radunare più azioni in una stessa persona, con conseguente aumento dei suoi relativi diritti), ritenendo che tale concetto dovesse venire sostituito dall'altro più consono del « Socio sostenitore » e che inoltre dovessero prescrivere modalità di accettazione in relazione ad una specifica volontaria richiesta d'associazione.

Tali modalità, assieme all'entità della quota sociale e all'epoca del suo pagamento, (in armonia col livello economico del momento e colle eventuali diverse possibilità e limitazioni nel concepire il diritto di associazione all'Ente) costituirà materia di periodiche revisioni da parte dell'Amministrazione, sempre in ogni caso col suffragio della Superiore sanzione.

Viene poi altresì fissata l'opportuna norma di una rigorosa tenuta del libro aggiornato dei Soci. Tale fatto si rende evidentemente necessario in quanto si è stabilito (col successivo Ari. 35) di garantire che l'esercizio dei diritti connessi coll'associazione avvenga solo se vi ha una certa continuità nella stessa, evitando pertanto qualunque momentaneo fine speculativo. Cosicché, per essere ammesso al voto, il socio dovrà avere un'anzianità senza interruzione almeno biennale (salva la disposizione transitoria di deroga per i soci preesistenti all'entrata in vigore del nuovo Statuto, contemplata nell'ultimo Art. 41).

Passando al Cap. 3°, un altro articolo che ha subito una radicale riforma è quello relativo alla compagine amministrativa dell'Ente (Art. 5), dove alla « Commissione Amministratrice » si ritenne più normale sostituirvi un corrispondente « Consiglio d'Amministrazione », i cui componenti saranno pertanto « Consiglieri » in contrapposto dei precedenti « Commissari ». Ciò nella forma, ma nella sostanza, per un più responsabile, elastico e quindi più pratico funzionamento dell'Amministrazione dell'Ente, è parso conveniente di snellirla, riducendo il numero dei suoi componenti e di conferirle la sua fondamentale autonomia.

E precisamente, dopo una fase di prima trattazione di tale materia, il numero dei membri fu portato da nove a sette. Passato cotesto criterio, ne derivò la necessità di attribuire un'adeguata rappresentanza alle più preminenti categorie di interessi materiali o morali legati all'Istituzione, così da garantirne quanto più possibile una sana ed equilibrata dirigenza senza maggioranze precostituite.

E' pertanto è sembrato logico e doveroso introdurre nell'ambito amministrativo dell'Ente un rappresentante dell'O. Pia Misericordia che ha finalità assistenziali e benefiche affini e che degnamente contribuisce a sollevare le sorti economiche dell'Ospizio. Tale partecipazione mentre servirà a portare un efficace contributo di esperienza amministrativa potrà rendere possibile l'esercizio di un conveniente controllo sulla destinazione dei sussidi elargiti.

Al Comune di Casale — nel cui territorio ha sede la Pia Casa — doveva evidentemente essere conservata una congrua rappresentanza negli atti amministrativi normali dell'Istituto.

In relazione però ai suesposti concetti — ed in quanto esso, all'infuori di un evidente riflesso morale, non ha interessi diretti ed immediati nell' Pio Ente e non è, in via ordinaria, uno specifico suo sovvenzionatore, (vi contribuisce finanziariamente solo in quanto ha la possibilità di far ricoverare a sue spese dei poveri, alla stessa guisa cioè degli altri Comuni, delle Provincie, ecc. come è appunto statuito negli articoli 2° e 3°) — venne stabilito di limitare a due il numero dei membri eletti dal Consiglio Comunale.

Si noti d'altra parte che se la rappresentanza del Comune di Casale, secondo il proposto statuto, non avrà più parte determinante (ciò che del resto non era insito ne previsto nelle disposizioni originarie e fondamentali dell'Istituto) basteranno tuttavia i due membri rimasti per ogni forma di sorveglianza, per rendere edotta l'Autorità Comunale sull'andamento della gestione del Pio Istituto, e per essere apportatori dei suoi consigli o farsi giusta eco dei suoi desiderata.

Alla massa dei Soci dell'Istituto — nonostante il suo sensibile incremento di questi ultimi anni e la sua prevedibile più solida e responsabile struttura avvenire, determinata dalle limitazioni previste nello stesso Statuto (Ari. 4 e 35) — è stato conservato in tre il numero dei posti loro messi a disposizione nell'amministrazione della Pia Casa.

Onde completare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Pio Ospizio è poi sembrato infine opportuno stabilire che uno dei membri venisse designato dal Prefetto della Provincia. Ciò potrà costituire talora una garanzia di equilibrio amministrativo, ma soprattutto consentirà la nomina di un qualunque cittadino che — pur trovandosi fuori dalla cerchia in cui possa cadere la scelta da parte dei due Enti amministrativi già considerati o fuori della possibilità di elezione per diritto di associazione — sia tuttavia da considerarsi un meritevole apporto nell'Amministrazione dell'Istituto.

Ad evitare poi che validi amministratori, non appena fattisi pratici del complesso funzionamento della Pia Casa, corrano il rischio di esserne estromessi in conseguenza di un rinnovo scalare del Consiglio (come è stabilito nell'attuale Statuto), si è proposto che la durata in carica sia per tutti di quattro anni, sempre colla possibilità di singole rielezioni.

Non richiedono particolari chiarimenti gli altri articoli del Cap. 3° e quelli del 4°, (Ari. 6 a 13) sempre relativi all'amministrazione ed ai suoi atti, stante le poco sostanziali varianti proposte rispetto al riformando statuto.

Così è per il Cap. 5° Art. 14, 15 e 16 « Degli impiegati ed inservienti»; da osservare solo — per quanto riflette l'Ari. 16, sulle trasgressioni — che si è inteso di non più dettare specifiche norme sulle sanzioni per demerito, costituendo ciò essenzialmente materia di regolamento, da armonizzarsi, in ogni caso, colle leggi vigenti.

Nel Cap. 61' relativo ai «Ricoverandi» (Ar/. 17 a 21) non vi sono notevoli mutamenti: è solo d'uopo rilevare che la possibilità di eventuali espulsione di ricoverati dall'Istituto, che è stata debitamente mantenuta, va regolata con speciali oculati accorgimenti.

Nessuna osservazione particolare per il Cap. 7" (Art. 22 a 28) circa « trattamento e doveri delle persone ospitate a ricovero od a pensione ».

Le relative norme sembrano risultare di sufficientemente chiara interpretazione, salve naturalmente le precisazioni sulle stesse da adattarsi per le singole e particolari esigenze.

Sul Cap. 8° « Delle adunanze generali dei soci sostenitori » si può rilevare quanto segue:

All'Ara 29 si è eliminato il sistema delle convocazioni a mezzo di avvisi personali, in vista dell'ormai troppo elevato numero dei soci. Ogni qualvolta occorra, l'amministrazione deciderà sul mezzo più idoneo per le relative comunicazioni.

E' pure stata soppressa la parte concernente la minima età ammissibile per partecipare alle adunanze; ciò è di difficile o quantomeno laboriosa determinazione creando difficoltà ogni qualvolta necessiti. D'altra parte, nel nuovo statuto, questo è automaticamente accertato col fatto stesso dell'associazione (Art. 4"), ove tale minimo è stato opportunamente elevato al raggiungimento della più responsabile capacità giuridica.

Circa i rimanenti articoli del capitolo in considerazione non vi sono particolarità degne di nota e che richiedano speciali chiarimenti. Va solo rilevato che l'Ari. 35 è stato interamente sostituito poiché le corrispondenti disposizioni contenute nel vigente statuto concernano essenzialmente materia di regolamentazione mentre, viceversa, vi ha preso posto una norma limitativa di cui già si è trattato nell'esame dell'Ari. 4.

Nel Cap. 9° sulle « Disposizioni varie », per gli Art. 37 e 38 non sono state apportate variazioni notevoli in quanto si tratta di normali disposizioni commemorative ed onorizie già previste in passato, tenute però in una forma più generale che consenta di agire con più libere iniziative.

E' stato inoltre disposta l'aggiunta di un ultimo articolo (40) che — come già accennato - ammette l'integrazione delle



norme statutarie con altre di dettaglio; nonché di un articolo supplementare prettamente transitorio (41) per il riconoscimento del diritto di voto a tutti indistintamente gli attuali soci.

\* \* \*

Nel chiudere questa breve sua relazione il sottoscritto ritiene doveroso di porgere un vivo ringraziamento ai membri della preposta Commissione che hanno validamente cooperato al lavoro di revisione delle norme statutarie del Pio Istituto, ben fiducioso che tale opera — sempre svoltasi nella massima serenità ed obiettività e colla più completa unanimità di vedute, ma che potrà tuttavia ancora arricchirsi dell'apporto di altre competenti esperienze — si presenti utile ed opportuna per l'avvenire della CASA DI RIPOSO E DI RICOVERO di Casale M.

Li, 20 Maggio 1952.

Il Commissario Prefettizio

Dr. Ing. Prof. ALFREDO ECCETTUATO